

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di n. 3 buoni fruttiferi emessi il 04.01.2007 del valore di euro 100,00 cad., il cui rimborso è stato negato dall'intermediario per intervenuta prescrizione.

Al riguardo, si duole della violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, atteso che su di essi non ne sono indicate la data di scadenza e/o la durata, né le è stato consegnato il Foglio Informativo con le caratteristiche dell'investimento.

Infruttuosa la prodromica fase del reclamo, sottopone chiede di dichiarare l'intermediario tenuto al rimborso dei buoni ed al pagamento degli interessi maturati.

L'intermediario, previa sua costituzione, solleva eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia e temporale.

Nel merito, rappresenta che i buoni oggetto di controversia risultano regolarmente appartenere alla serie alfanumerica "18Q".

Sostiene che essi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza, come riportato nei relativi Fogli Informativi, *pro tempore* vigenti, e disponibili presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio postale.

Precisa che la prescrizione si è compiuta con lo spirare del decennio successivo alla scadenza, non essendo stati posti in essere atti interruttivi, giacché il rimborso è stato chiesto col del 2.9.2025.

In merito alla mancata ricezione di corrette informazioni relative ai titoli di risparmio oggetto della controversia, precisa che la data di emissione risulta visibile, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione degli stessi. All'epoca della

sottoscrizione dei buoni l'intermediario esponeva nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai Fogli Informativi la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali. In merito a quanto eccepito sulla poca chiarezza relativa alla prescrizione dei buoni, la stessa di per sé non è condizione sufficiente a giustificare l'inerzia da parte del titolare, in ogni caso sarebbe stata cura della parte stessa, sia al momento dell'emissione sia durante il periodo di vigenza dei titoli, far constatare presso qualsiasi Ufficio l'eventuale mancata chiarezza o assenza dei dati identificativi.

Precisa, inoltre, che non era prevista l'apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza, in quanto la stessa non rientrava nelle caratteristiche da riportare sui Buoni. Infatti, le emissioni dei Buoni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore - ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore erudito circa le specifiche del titolo nonché le modalità e la tempistica utile per la riscossione.

A ulteriore sostegno di quanto sopra argomentato, riporta evidenza estratta dalla pagina web dell'emittente in cui risulta chiaramente indicata la prescrizione dei titoli di risparmio oggetto della presente controversia.

Rileva che i BFP, equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico, sono disciplinati dalle norme in materia di debito pubblico e il MEF, conformemente a quanto disposto dal codice civile, ha ritenuto che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporti esclusivamente la perdita dello stesso.

Richiama, in ogni caso, la decisione n. 17814/19 del Collegio di Coordinamento secondo cui la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione.

Nelle repliche e controrepliche, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro primigenie difese.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario, in quanto da tempo l'ABF, con orientamento costante, ha chiarito l'ambito della propria competenza per materia e di quella temporale. Quanto alla prima, con la decisione n. 5676/2013, confermata con quella successiva n. 4656/22, il collegio di Coordinamento ha precisato che deve essere negata ai BPF "la qualifica di "strumenti finanziari" e, in via derivata, di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e, come tali, non destinati alla negoziazione sui mercati".

Tale orientamento, seguito appieno anche dai collegi territoriali (nn. 1868/2012 e 2454/2012, nn. 2294/2021 e 1846/2011 nn. 719/2011 e 315/2011), trova ulteriore conferma nell'art. 1 lett. u) T.U.F., che esclude la natura finanziaria dei titoli postali.

Quanto all'altra eccezione pregiudiziale, il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito (decisione n. 4656/2022) che, ai fini della competenza temporale, relativamente alla domanda di accertamento dell'esigibilità delle somme indicate nei BFP, si deve tener conto del momento in cui ne è rifiutato il rimborso, mentre sono irrilevanti le date di emissione o di scadenza di essi.

Questi principi non sono stati diversamente disciplinati dalle nuove regole sulla competenza temporale, dal momento che esse si limitano esclusivamente a restringere temporalmente la cognizione dell'Abf. Vi si dice, infatti, che *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"* (cfr. *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, sez. I, par. 4; in tal senso ABF Milano, n. 1615/23), senza alcun riferimento ai criteri da considerare ai fini di

stabilire quando una controversia possa essere attratta nella competenza temporale dell'abf. Nel merito, i buoni, oggetto del ricorso, sono stati sottoscritti il 4 gennaio 2007 e, avendo la durata di diciotto mesi, sono scaduti il 04/07/2008. La prescrizione decennale, dunque, è maturata il 05/07/2018. Pacifico essendo che il rimborso è stato chiesto il 2.09.2025, senza che sia stata fornita dimostrazione di atti interruttivi durante la pendenza della prescrizione, è fondata la relativa eccezione sollevata dall'intermediario.

Per quanto concerne l'incidenza sul tema decisorio della dedotta violazione degli obblighi informativi, deve anzitutto rilevarsi che il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. n.1714/19) esclude che la mancata consegna del foglio informativo e le omesse informazioni impediscano la prescrizione, potendo al più legittimare una pretesa risarcitoria nella ricorrenza dei relativi presupposti.

Peraltro, parte ricorrente, pur lamentando la violazione degli obblighi informativi, non ha proposto alcuna domanda risarcitoria, sicché esula ogni considerazione riguardo al tema proposto di recente dalle ultime decisioni del collegio di coordinamento circa la natura dell'omissione informativa.

Da ultimo, non giova sostenere che non vi sarebbe stata la possibilità di conoscere il regime della prescrizione, in conseguenza della violazione da parte dell'intermediario del dovere di informazione, dal momento che il principio che il termine prescrizionale comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ha riguardo alla possibilità legale del suo esercizio e non all'impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi chi ne è titolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge che, proprio perché tali, sono di stretta e rigorosa applicazione ai sensi dell'art. 14 delle preleggi e devono essere allegate e provate dal titolare del diritto che intenda valersene.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE